

GIUNTA PROVINCIALE DI TORINO

Verbale n. 8

Adunanza 28 febbraio 2006

OGGETTO: URBANISTICA - COMUNE DI CASTELNUOVO NIGRA - VARIANTE PARZIALE N. 3 AL P.R.G.I. - PRONUNCIAMENTO DI COMPATIBILITA'.

Protocollo: 148 – 56602/2006

Sotto la presidenza del dott. ANTONIO SAITTA si è riunita la Giunta Provinciale, regolarmente convocata, nella omonima Sala, con l'intervento degli Assessori: SERGIO BISACCA, FRANCO CAMPIA, VALTER GIULIANO, GIUSEPPINA DE SANTIS, ELEONORA ARTESIO, PATRIZIA BUGNANO, CINZIA CONDELLO, UMBERTO D'OTTAVIO, ANGELA MASSAGLIA, GIOVANNI OSSOLA, DORINO PIRAS, SILVANA SANLORENZO, ALESSANDRA SPERANZA, AURORA TESIO, CARLO CHIAMA e con la partecipazione del Segretario Generale EDOARDO SORTINO.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

A relazione dell'Assessore Sanlorenzo.

Premesso che per il Comune di Castelnuovo Nigra:

la strumentazione urbanistica risulta la seguente:

- è dotato di P.R.G.I., approvato con Deliberazione G. R. n. 92 - 20653 del 09/11/1982 e successivamente modificato con una Variante strutturale, approvata con Deliberazione G. R. n. 11-26302 del 21/12/1998;
- ha approvato tre varianti parziali al P.R.G.I. vigente, ai sensi del settimo comma dell'art. 17 della L.R. n. 56/77 e s.m.i., con D.C.C. n. 15 del 13/10/2000, n. 44 del 15/10/2002 e n. 12 del 13/07/2004;
- ha adottato, con deliberazione C.C. n. 2 del 12/01/2006, il Progetto Preliminare di un'ulteriore Variante Parziale al P.R.G.I., ai sensi del settimo comma dell'art. 17 della L.R. 56/77 così come modificato dalla L.R. 29 luglio 1997 n. 41, che ha trasmesso alla Provincia, in data 06/02/2006 (prat. n. 13/2006) per il pronunciamento di compatibilità previsto dal citato settimo comma;

i dati socio-economici e territoriali che caratterizzano il Comune sono:

- popolazione: 693 abitanti nel 1971, 584 abitanti nel 1981, 492 abitanti nel 1991 e 440 abitanti nel 2001, dati che evidenziano un trend demografico sostanzialmente negativo;
- superficie territoriale di 2800 ettari in montagna di cui 1.999 ettari (pari a circa il 72% del territorio comunale) con pendenze superiori a 20°; sono presenti, inoltre, 813 ettari di "Aree boscate";

- risulta compreso nel Circondario Ivrea sub-ambito "Area di Castellamonte", rispetto al quale sono applicabili gli Indirizzi di coordinamento sovracomunale, previsti all'art. 15.3.1 delle Norme di attuazione del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (P.T.C.), di cui l'Amministrazione Provinciale propugna l'attuazione, attraverso una concorde strategia a livello sovracomunale di sub-ambito;
- insediamenti residenziali: non è compreso nei sistemi di diffusione urbana individuati dal P.T.C. (art. 9.2.2.);
- fa parte del Patto Territoriale del Canavese (insieme ad altri 122 Comuni, a 5 Comunità Montane, alla Provincia di Torino e a numerosi enti, consorzi ed associazioni) il cui Ente Promotore è la Città di Ivrea ed il Soggetto Responsabile la Provincia di Torino;
- infrastrutture viarie e di trasporto:
- è attraversato dalle Strade Provinciali n. 59, n. 60 e n. 61;
- assetto idrogeologico del territorio:
- è attraversato dal Rio Savenca il cui corso è di competenza del Magistrato del Po ed è compreso nell'elenco dell'art. 20 delle Norme di Attuazione del Piano Territoriale Regionale (P.T.R.). Per effetto di tale norma, lungo detti corsi d'acqua, compete alla Regione Piemonte il rilascio delle autorizzazioni di cui al D. Lgs. n. 42/2004, in conformità al disposto dell'art. 10 della L.R. n. 20/89;
- è, altresì, attraversato dalle acque pubbliche del R. Crose, del rio della Verna, del Rio Gavia, del Torrente Piova e del Vernetto;
- la Banca Dati Geologica della Regione Piemonte evidenzia 9 ettari, circa, del territorio comunale interessati da frane attive areali, e 45 ettari interessati da frane quiescenti areali;

(per ulteriori dati informativi si vedano le "schede comunali" allegate agli elaborati del P.T.C.);

preso atto dei motivi che hanno indotto l'Amministrazione Comunale ad adottare il Progetto Preliminare della Variante Parziale al P.R.G.I. vigente, così come emergono dalla deliberazione C.C. n. 2 del 12/01/2006 di adozione, finalizzati a:

- correggere errori materiali presenti negli elaborati di piano vigenti;
- rilocalizzare parte di un'area a servizi afferenti gli insediamenti residenziali;

rilevato che, nello specifico, il Progetto Preliminare di Variante Parziale in oggetto, adottato con la deliberazione testè citata e con i relativi allegati tecnici, propone le seguenti modifiche ed integrazioni al P.R.G.I. vigente:

- rilocalizzazione di una pari quantità di aree per attrezzature e servizi afferenti gli insediamenti residenziali Sr-p (di superficie pari a 600 mq) in una zona contigua a medesima destinazione urbanistica, con eliminazione di parte di un'area agricola di salvaguardia ambientale (Aa), con inserimento cartografico della fascia di rispetto stradale lungo la S.P. n. 59 al di fuori del centro abitato;
- nel contempo vengono stralciate un'area per attrezzature e servizi afferenti gli insediamenti residenziali Sr (di superficie pari a 157 mq) e un'area per attrezzature e servizi afferenti gli insediamenti residenziali Sr -p (di superficie pari a 443 mq);
- l'inserimento cartografico della corrispondente fascia di rispetto stradale sulla S.P. n. 59 (di ampiezza pari a 30mt), come previsto dal nuovo codice della strada, permetterà di utilizzare i lotti per gli scopi di cui ai commi 3 e 13 dell'art. 27 della L.R. n. 56/77 e s.m.i. tra i quali i parcheggi pubblici, salvaguardando la possibilità di un ampliamento del parcheggio di Piazza Martiri della Libertà;
- correzione di un errore materiale riguardante la destinazione d'uso di un singolo edificio sito in area agricola di salvaguardia ambientale, con l'attribuzione di

un'area residenziale di conservazione R 3/1;

dichiarato che non emergono incompatibilità con i progetti di competenza della Provincia, nè con quelli di altri Enti o soggetti pubblici agli atti dell'Ente;

esaminato il Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia, approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 291 - 26243 del 01/08/2003 ai sensi dell'art. 7 della L.R. n. 56/77, pubblicata sul B.U.R. del 21/08/2003;

tenuto conto che ricade solamente sull'Amministrazione Comunale la responsabilità per il rispetto dei requisiti di variante parziale, così come precisati dal settimo comma dell'art. 17 della L.R. n. 56/77, così come modificato dalla L.R. 29 luglio 1997 n. 41;

constatato che nella deliberazione comunale compare la dichiarazione di compatibilità con i piani sovracomunali, prevista al settimo comma dell'art. 17 della L.R. n. 56/77, così come modificato dalla L.R. 29 luglio 1997 n. 41;

considerato che il termine per il pronunciamento di compatibilità scade in data 23/03/2006; visto il parere del Servizio Urbanistica, datato 20/02/2006;

vista la deliberazione del Consiglio Provinciale prot. n. 294297 del 26/10/2004, con la quale sono state stabilite le modalità per l'espressione dei pareri della Provincia su atti concernenti i Piani regolatori comunali e le loro varianti e più specificatamente quanto stabilito, nell'ultimo periodo del punto 1. "La deliberazione può essere corredata da segnalazioni di eventuali incompletezze materiali nell'elenco degli elaborati trasmessi e costituenti il P.R.G., ai sensi delle leggi vigenti e dallo stato dell'iter di eventuali progetti sovracomunali approvati o in corso di approvazione, riguardanti l'ambito del territorio comunale";

evidenziato che alla Variante non risulta acclusa la verifica di compatibilità con il Piano di Classificazione Acustica ai sensi della L.R. n. 52/2000 "Disposizioni per la tutela dell'ambiente in materia di inquinamento acustico";

acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del Responsabile del Servizio interessato ai sensi dell'art. 49 comma 1 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D. Lgs. 18/08/2000 n. 267;

visto l'art. 134, comma 4 del citato Testo Unico e ritenuta l'urgenza

**Con voti unanimi, espressi in forma palese, la Giunta Provinciale
DELIBERA**

1. di dichiarare, ai sensi del settimo comma dell'art. 17 della L.R. n. 56/77 così come modificato con L.R. n. 41 del 29 luglio 1997, che il progetto preliminare della Variante Parziale n. 3 al P.R.G.I. del Comune di Castelnuovo Nigra, adottato con deliberazione del C.C. n. 2 del 12/01/2006, non presenta incompatibilità con il Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia, approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 291 - 26243 del 01/08/2003 ai sensi dell'art. 7 della L.R. n. 56/77, e con i progetti sovracomunali;
2. di dare atto che rispetto al suddetto Progetto Preliminare di Variante Parziale al P.R.G.I. vengono segnalate la seguente incompletezza materiale:
 - ai sensi dei commi 4-5 dell'art. 5 della L.R. n. 52/2000 "Disposizioni per la tutela dell'ambiente in materia di inquinamento acustico", ogni modifica agli

strumenti urbanistici comporta la contestuale verifica di compatibilità con il Piano di Classificazione Acustica;

3. di trasmettere al Comune di Castelnuovo Nigra la presente deliberazione per i successivi provvedimenti di competenza;
4. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile con successiva votazione separata, espressa e favorevole di tutti gli intervenuti.

Letto, confermato e sottoscritto.
In originale firmato.

Il Segretario Generale
f.to E. Sortino

Il Presidente della Provincia
f.to A. Saitta